

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";
- VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'art. 2 comma 10 recita: "Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";
- VISTO il D. Lgs. 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107" e in particolare l'articolo 8, concernente lo svolgimento ed esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- CONSIDERATA la nota MIUR AOOUFGAB – prot.n.0000741 – del 3 ottobre 2017;
- RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA

di adottare il seguente Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze.

ART. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico. In sede di scrutinio finale verrà fatto il calcolo delle assenze effettuate dall'alunno e sarà raffrontato con l'ammontare complessivo annuale delle lezioni previste. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Solo per gli alunni neo-arrivati in Italia, assenze e orario complessivo devono essere computati a partire dal giorno di inizio effettivo della frequenza.

Sono computate come ore di assenza:

- I ritardi;
- le uscite in anticipo;
- la non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel PTOF.

Con "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" si deve intendere che, per riconoscere la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno studente.

Nello specifico, il monte ore per la Scuola Secondaria di I grado risulta essere costituita da 30 ore settimanali, per un totale di 990 annue. Il limite di assenze consentite è pertanto di 248 ore. Gli studenti frequentanti l'indirizzo musicale avranno un monte orario di 1056 ore, con un limite di assenze massimo di 264 ore.

ART. 2 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 122/2009).

ART. 3- Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- Assenze giustificate per gravi patologie
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- Assenze per terapie mediche certificate

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si precisa, inoltre, che l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla formulazione del giudizio finale relativo al comportamento dell'allievo.

ART. 4 - Casi non contemplati

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno sottoposti da parte dei Consigli di Classe alla delibera del Collegio dei docenti.